



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

---

SEDUTA DEL 6 novembre 2024

DELIBERA n.1

---

OGGETTO: Deliberazione in merito a nota del Giudice per la Terza Istanza penale prot. n.205 del 22 ottobre 2024

---

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO  
nella seduta del 6 novembre 2024

8 presenti aventi diritto al voto  
con l'astensione dell'avv. Lorella Stefanelli  
a maggioranza

ha adottato la seguente deliberazione:

*“IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO*

*Letta la nota del 22 ottobre 2024 di Oliviero Mazza, Giudice per la terza istanza penale, diretta ai Capitani Reggenti, al Presidente della Commissione Consigliare per gli Affari di Giustizia, al Presidente del Monitoring Committee del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e al Presidente del Consultative Council of European Judges, e indirizzata solo “per conoscenza” al Consiglio Giudiziario (alla quale sono allegati alcuni provvedimenti giudiziari, neppure anonimizzati), osserva quanto segue all’esito del dibattito sui contenuti della stessa e dell’attenta lettura della documentazione ivi richiamata.*

*Considerato:*

- *che il Consiglio Giudiziario, giusta l’art. 16, comma 1, l. cost. n. 1/2021, è l’organo “garante dell’autonomia e dell’indipendenza della Magistratura”, in conformità ai consolidati standard europei che hanno ribadito, più volte, l’importanza del Consiglio Giudiziario, o di organi equivalenti, quali luoghi per eccellenza deputati alla tutela dell’indipendenza dei Giudici [art. 13 della Magna Carta dei Giudici adottata dal Comitato Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) il 17 novembre 2010; art. 26 della Raccomandazione in pari data CM/Rec n. 12-2010 del Comitato degli Stati membri del Consiglio d’Europa; Opinion n. 24 (2021) del Comitato Consultivo dei Giudici Europei; par. 4.1 della Compilazione delle opinioni e rapporti concernenti le corti del 18 luglio 2023 della Commissione di Venezia, p. 26, nonché CDL-AD(2016)007 Rule of Law Checklist], a cui i Giudici debbono rivolgersi in via prioritaria quando ritengono che la loro indipendenza sia lesa o minacciata [art. 8 Racc. CM/Rec n. 12-2010];*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

- *che l'indipendenza dei giudici, sancita dagli artt. 3, comma 16, della Dichiarazione dei Diritti, 1, comma 3, della l. cost. n. 1/2021 e 6 § 1 CEDU, “non è una prerogativa o un privilegio accordati nel loro interesse personale ma nell’interesse dello Stato di diritto e di ogni persona che richieda e attenda una giustizia imparziale. L’indipendenza è una garanzia di libertà, di rispetto dei diritti dell’uomo e dell’applicazione imparziale del diritto. L’imparzialità e l’indipendenza dei giudici sono essenziali per garantire la parità delle parti dinanzi ai Tribunali” [art. 11 Racc. CM/Rec n. 12-2010];*
- *che i Giudici debbono esprimersi con cautela in ordine all’operato di altri magistrati e debbono astenersi da dichiarazioni o osservazioni pubbliche che possano minare l’autorità della Corte o far sorgere nei terzi dubbi sulla loro imparzialità [CDL-AD(2013)035 e CDL-AD(2016)013 della Commissione di Venezia];*
- *che la monocraticità in ogni grado di giudizio, fino alla terza istanza, delle funzioni giurisdizionali, storico retaggio della tradizione sammarinese insieme con la formula della cd. «doppia conforme» (Leges Statutae, Lib. IV, Rubr. VII), comporta il rischio dell’autoreferenzialità, della parzialità e talora della macroscopica abnormità dei provvedimenti giudiziari, che il sistema contrasta con appositi “rimedi”, anche straordinari, a tutela del diritto delle parti al buon giudice (declinazione particolare del diritto al giusto processo di cui all’art. 6 CEDU), il quale, per l’impersonalità della funzione, esprime non il proprio autoritarismo decisorio bensì l’autorevolezza dell’istituzione alla quale appartiene, conseguendone, viceversa, il sovvertimento dei principi costituzionali e della Rule of Law e un evidente corto circuito istituzionale. Il che comporta che il sistema processuale debba contemplare rimedi (preventivi o almeno impugnatori, come la querela nullitatis) contro possibili forme di ‘tirannia’ monocratica, nel caso di provvedimento abnorme o contro il rischio di parzialità da parte di chi ha l’ultima parola nella scala ascendente delle impugnazioni;*
- *che l’ordinamento sammarinese, consapevole dei rischi insiti nella monocraticità («juge unique, juge inique»; la collegialità, conferendo alla decisione maggiore legittimazione e autorità morale, si legge viceversa come «rempart contre l’arbitraire»), ha tradizionalmente reagito contro le decisioni definitive manifestamente “ingiuste” – soprattutto nel processo penale dove si verte dei più significativi dei diritti umani - con provvedimenti cd. “graziosi”, assegnati prima a corpi politici (Consiglio dei XII e Consiglio Grande e Generale), previo parere affidato al sapiens<sup>1</sup>, fino alle riforme dell’ordinamento giudiziario<sup>2</sup>; successivamente, la funzione di arginare l’arbitrio decisionale è stata assegnata all’interpretazione giurisprudenziale, formante del diritto vivente in attuazione della Rule of Law<sup>3</sup>;*

---

<sup>1</sup> Cfr. il parere per il Consiglio XII “sulla validità della sentenza definitiva di condanna nel proc. pen. n. 38/1992 c. Stefanelli ed altri”, datato 24 giugno 1997 e redatto dal Prof. Alfredo Gaito, che ha riconosciuto il rimedio della revisione, allora non disciplinato dalla legge.

<sup>2</sup> Sin dagli Statuti del 1600, il Lib. IV (*De appellationibus*), che si riferisce agli appelli sia civili che penali – come emerge dalla collocazione sistematica -, aveva assegnato al Giudice d’appello la *querela nullitatis* (rub. II), poi trasferita ad altri organi.

<sup>3</sup> Si ricorda, ad esempio, l’introduzione dell’impugnazione del c.d. *provvedimento abnorme*, cioè di un atto che “*non risponda ad alcuno schema processuale e non rientri fra quelli impugnabili, espressamente e tassativamente previsti*”, o se “*esso si espliciti al di fuori dei*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

- *che a nessun giudice, benché monocratico, spetta uno strumento di difesa “personale” dei propri provvedimenti nei confronti dei giudici che eventualmente li riformino o li annullino: attività, questa, che rientra nella fisiologica dialettica tra giudici nell’esercizio virtuoso dell’ars interpretandi e che consente di adeguare in modo ordinato e coerente il diritto vivente alla continua evoluzione della società e dei costumi, alla luce dei principi e dei confini segnati dalla Costituzione e dal diritto sovranazionale<sup>4</sup>; diversamente, un tale comportamento si tradurrebbe in inevitabile “parzialità”, cioè nella negazione della terzietà nei singoli casi;*
- *che, men che meno, nessun giudice è legittimato a sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi al Collegio Garante per censurare l’interpretazione non gradita del giudice superiore che abbia annullato un suo provvedimento, traducendosi il conflitto in un’anomala autodifesa di una propria pronuncia, come il Collegio Garante ha avuto modo di affermare con l’ordinanza n 4/2024 del 18 marzo 2024, a margine di un conflitto di attribuzioni promosso dall’odierno esponente, Giudice per la terza istanza penale, nei confronti del Giudice per i rimedi straordinari, con riguardo alla sentenza n. 6/2023 da questi pronunciata in materia di interpretazione del disposto dell’art. 58 terdecies c.p.p.;*
- *che, viceversa, dalla nota del Giudice per la terza istanza penale, autodefinitosi “la più alta magistratura sammarinese” (confermando la definizione che si può leggere, fin dal 23 novembre 2020, nel sito della sua Università di Milano-Bicocca: “Guida del sistema giudiziario di San Marino. Il giudice più alto in grado”), traspare l’intento di spostare sul piano degli apprezzamenti tout court politici quello che è un fisiologico contrasto interpretativo fra organi della giurisdizione interna, denunciando la pretesa violazione della sua indipendenza e però trascurando che “l’indipendenza del singolo giudice è salvaguardata dall’indipendenza della Magistratura nel suo complesso e costituisce, in tal senso, un aspetto fondamentale dello Stato di diritto” (art. 4 della Racc. CM/Rec n. 12-2010) e che gli organi del potere giudiziario “si distinguono soltanto in ragione delle funzioni che ricoprono, senza alcuna gerarchia tra essi” (art. 2, comma 1, l. cost. n. 1/2021).*
- *che, per quanto appresso analiticamente si dirà, anche la rappresentazione dei fatti da parte dell’esponente non appare affatto coerente con quanto risulta dagli atti dei procedimenti e dei provvedimenti dallo stesso richiamati.*

*Ed invero:*

---

*casi consentiti al di là di ogni ragionevole limite e non possa essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità” (Giudice App. pen. 18 maggio 2000; di recente, n. 3/2024), in quanto lesivo dei diritti fondamentali, pure non prevista dalla legge, o dell’impugnazione dell’ordinanza pronunciata dal Commissario della Legge ex art. 18, comma 1, della legge n. 68/1989, anch’essa non prevista dalla legge, “innovazione” considerata costituzionalmente legittima dal Collegio Garante (sentenza n. 5/2010, del 14 dicembre 2010: “Ad avviso del Collegio, non appaiono, inoltre, rilevanti le censure in merito ad una asserita violazione del principio di separazione dei poteri, in quanto gli organi del potere giudiziario non hanno soltanto il compito di dare applicazione al diritto vigente, ma vengono chiamati a svolgere anche un’attività interpretativa del dato normativo, così come sancito dall’art. 1 della Legge Costituzionale n. 144 del 2003... : e comunque nel caso di specie il giudice non ha “creato” una norma legislativa, ma ha interpretato una disposizione vigente”).*

<sup>4</sup> Cfr., tra le tante, le sentenze del Collegio Garante 30 maggio 2008 n. 2, 14 dicembre 2010 n. 5, 28 ottobre 2013 n. 6 e 23 marzo 2015 n. 1.



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

### **A) Sulla sentenza del Giudice per i rimedi straordinari n. 6/2023 del 14 dicembre 2023**

*Il Giudice per la terza istanza penale, odierno esponente, in un ricorso contro un decreto di sequestro probatorio adottato dal Giudice decidente nel corso del dibattimento di primo grado, con ordinanza n. 1/2023 del 6 settembre 2023 aveva statuito “l’esclusione dal presente procedimento incidentale n. 2/2023 delle parti civili [...], già costituite nel procedimento principale e per l’effetto dispone non doversi provvedere sulle istanze presentate dalle parti civili con memorie del 26-7-2023 e del 31-8-2023”, dopo che la parte civile, l’Ecc.ma Camera, nel termine assegnato per depositare le memorie, aveva posto una serie di questioni preliminari ed invitato lo stesso Giudice ad astenersi dalla trattazione del procedimento.*

*A seguito della citata ordinanza n. 1/2023, la parte civile lamentando la lesione al proprio diritto di contraddire in tema di validità e utilizzabilità della prova nel dibattimento e di parzialità del Giudice, con compromissione del diritto di difesa, proponeva ricorso al Giudice per i rimedi straordinari penale, invocando l’art. 13 CEDU, il quale prevede il “diritto ad un ricorso effettivo innanzi ad una istanza nazionale competente”, al quale prestava adesione anche il Procuratore del Fisco.*

*Il Giudice per i rimedi straordinari ha annullato l’ordinanza n. 1/2023 e “i conseguenti provvedimenti decisori dipendenti dall’ordinanza impugnata”, con rinvio “per l’ulteriore corso al Giudice per la terza istanza in diversa composizione”, così argomentando con un’analitica ed esaustiva giustificazione razionale della decisione:*

- i. i profili identificativi del sistema processuale sammarinese, “ispirati alla stella polare della preminenza del diritto contro l’arbitrio, del diritto di accesso alla giustizia e delle garanzie irrinunciabili del giusto processo (nei suoi canoni emblematici della terzietà ed imparzialità del Giudice e del contraddittorio nella formazione della prova), non sembrano consentire che possa rimanere sprovvista di tutela, sino a consolidarsi irreversibilmente, la violazione di tutela, ove assolutamente evidente e non contestabile, macroscopica ed irrimediabile, dei principi aurei appena richiamati (siccome potrebbe accadere quando, come nel caso in esame, una simile infrazione sia opera di un giudice di ultima istanza e rispetto ad essa l’ordinamento non appresti esplicitato e specifico rimedio”);*
- ii. l’organo individuato, “nel quadro ordinamentale e del sistema delle impugnazioni, siccome configurato dal legislatore costituzionale e dalla disciplina del rito, è il Giudice per i rimedi straordinari penale, al quale si è intesa funzionalmente assegnare la valutazione di contesti siffatti, contrassegnati da decisioni non impugnabili, che esibiscano i tratti fisiognomici della abnormità e della sostanziale arbitrarietà”. Nel senso che “al di là della esattezza della riconducibilità del gravame proposto alla individuata categoria (di matrice civilistica) della querela nullitatis, deve ritenersi correttamente operata l’investitura della situazione di spiccata criticità denunciata nei confronti del Giudice per i rimedi straordinari [facendo impiego di un criterio di analogia in bonam partem che estenda alla materia penale la competenza a conoscere di pronunce connotate da tali gravi criticità], poiché la ricostruzione normativa del*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*complessivo quadro ordinamentale e del sistema delle impugnazioni, siccome configurato dal legislatore costituzionale e dalla disciplina di rito, conduce invero ad individuare in tale Giudice extra ordinem (significativamente denominato per i rimedi straordinari: “nomina sunt consequentia rerum”) l’organo giudiziario al quale si è intesa funzionalmente assegnare la valutazione di contesti siffatti, contrassegnati da decisioni non impugnabili, che esibiscano i tratti fisiognomici della abnormità e della sostanziale arbitrarietà”. Ci si intende riferire alle situazioni processuali “in cui vengano denunciati (non già meri “errores facti” o “iuris”, che possano ancora trovare rimedio nel perimetro per così dire “ordinario” del processo, bensì) gravissime ed intollerabili distorsioni di principi costitutivi e fondanti l’esercizio giurisdizionale (quali quelli inerenti al giusto processo), definitivamente consumate nel giudizio, che si presentino con i caratteri dell’evidenza (tali cioè da dover essere declinate in termini più di constatazione che di apprezzamento), e delle quali, per lo stadio procedimentale attinto, non sia previsto che alcun altro Giudice possa farsi carico; e quindi destinate -diversamente- a permanere, perpetuando irreparabilmente i propri effetti eversivi e perversi nel sistema, con grave rischio per la “tenuta” stessa della essenziale funzione in questione e delle fondamenta dell’ordinamento giuridico”. Quanto alla esemplificazione dei vulnera che più significativamente possono attentare (“contra ius vel sacras constitutiones”) al sistema di garanzie del giusto processo, si richiamano quei “provvedimenti giudiziari, ultimativi e privi di gravame, che inopinatamente e “cerebrinamente”, in inconsulto spregio della regola del contraddittorio, disconoscano il diritto delle parti di intervenire nella formazione della prova”, o che rappresentino il portato di criteri decisori totalmente disancorati dall’applicazione della legge e dagli ordinari criteri di corretta interpretazione della medesima, e risultino invece fondati sull’arbitrio del giudicante. E si rinvia alle “autorevoli pronunce del Collegio Garante che hanno sancito il principio di un diritto di accesso alla giustizia, da attivarsi proprio attraverso lo strumento giurisdizionale del ricorso al Giudice per i rimedi straordinari, a favore di chi abbia dedotto “l’ingiustizia sostanziale di una pronuncia giudiziaria definitiva contrastante con l’attuale coscienza dei diritti fondamentali della persona” (sentenze n. 6/2017 e n. 19/2020)”;*

- iii. *circa le censure contenute nel ricorso, rilevava: - che il Giudice per la terza istanza, dopo avere riconosciuto il diritto delle parti civili alla partecipazione al procedimento, le aveva estromesse con un atto “del tutto eterodosso rispetto all’indicato canone fondamentale del giusto processo, ed alla correlativa regolamentazione del rito”; - che “la mancata previsione codicistica della legittimazione della parte civile alla impugnazione del decreto che dispone il sequestro probatorio non appare concettualmente incompatibile ... con il diritto della stessa di intervenire nel procedimento cautelare in cui si dibatta sul mantenimento o meno di una misura (il sequestro probatorio) che per definizione attiene alla prova del reato ascritto all’imputato e che quindi investe il tema della colpevolezza di questi, il cui accertamento è presupposto della stessa pronuncia risarcitoria che detta parte privata istituzionalmente persegue ... Non sembra francamente dubitabile, sul piano logico-processuale, che il soddisfacimento delle “pretese creditorie” della parte civile*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*debba necessariamente transitare attraverso il riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato, sicché costituisca (anzi) primario interesse della stessa l'acquisizione di un compendio probatorio idoneo a fondare una pronuncia di condanna, a questa essendo indissolubilmente legato il ristoro del danno sofferto”; - “come l’ordinanza impugnata abbia determinato l’ulteriore, del pari abnorme effetto di precludere l’ordinato sviluppo della procedura di astensione-ricusazione del Giudice ritenuto dalle parti civili non imparziale, che era stata attivata attraverso la memoria di costituzione delle medesime parti cui veniva poi negato il diritto di intervento nel giudizio incidentale”;*

- iv. *definiva quindi le violazioni della garanzia del fair trial / procès équitable per le parti civili nel processo cautelare penale (in termini di partecipazione effettiva al procedimento e in esso di parità delle armi) come “gravi” e “macroscopiche”, rese palesi senza necessità di alcuna indagine o apprezzamento dei fatti e dell’interpretazione, tali da qualificare il provvedimento impugnato quale abnorme.*

*A fronte del disposto annullamento con rinvio dell’ordinanza n. 1/2023 l’imputato non ha riassunto il giudizio di terza istanza dinanzi al Giudice diverso di pari grado indicato nel provvedimento del Giudice per i rimedi straordinari, lasciando decorrere i termini perentori per la riassunzione e determinando la pronuncia di perenzione del reclamo con ordinanza n. 1/2024 del 14 febbraio 2024, con il conseguente effetto di conferma per cd. “doppia conforme” del provvedimento del Giudice d’appello, divenuto definitivo.*

*Lo stesso imputato, con un unico atto, ha peraltro avanzato ricorso per “atto abnorme” avverso la citata sentenza n. 6/2023 emessa in data 14/12/2023 dal Giudice per i rimedi straordinari in materia penale, sia al Giudice per la terza istanza penale che al Giudice per i rimedi straordinari, proponendo una impugnazione extra ordinem diretta sia al medesimo Giudice che aveva pronunciato la sentenza annullata che, in alternativa, al Giudice per i rimedi straordinari, cioè di pari grado di quello che ne aveva pronunciato l’annullamento.*

*Il Giudice per la terza istanza penale, odierno esponente, il quale aveva in precedenza ritenuto di pronunciarsi ugualmente sul reclamo, nell’indifferenza verso le parti civili, accogliendolo (sentenza n. 4/2023 del 13 settembre 2023, anch’essa travolta dalla dichiarazione di nullità, in quanto provvedimento dipendente dall’ordinanza impugnata), ha ritenuto di trattenere il ricorso, radicando così illegittimamente la sua competenza a pronunciarsi sul presunto vizio della decisione del Giudice per i rimedi straordinari n. 6/2023 che aveva annullato con rinvio la sua sentenza, rimanendo insensibile alle ripetute sollecitazioni delle parti civili – ancora una volta estromesse dal procedimento - e del Procuratore del Fisco ad astenersi, costringendoli alla sua formale ricusazione. Ricusazione che veniva pacificamente accolta dal diverso Giudice per i rimedi straordinari civile con sentenza n. 3/2024 del 12 giugno 2024 (ed altre, su cui infra alla lett. C).*

*Lo stesso Giudice per i rimedi straordinari, con sentenza del 22 febbraio 2024, dichiarava altresì inammissibile il reclamo per provvedimento “abnorme” contro la sentenza n. 6/2023 del Giudice per i rimedi straordinari.*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

### **B) Sulla sentenza del Giudice per i rimedi straordinari n. 11/2024 del 5 ottobre 2024**

*Il ricorso di terza istanza (che, a termini dell'art. 199 bis c.p.p., è ammesso solo per motivi di legittimità e non di merito e in fattispecie tassativamente determinate) era fondato sull'esistenza nella sentenza d'appello dei seguenti vizi: il mancato esame dei motivi di appello (art. 199 bis, comma 2 c.p.p.) e la violazione del principio del contraddittorio (art. 199 bis, comma 3 c.p.p.), in un processo nel quale l'imputata era stata condannata con doppia conforme per il reato di cui all'art. 344 c.p. per avere proferito la seguente frase: "sono esterrefatta, un premio ad un uomo che ha subito un processo proprio per violenza contro una donna (non mi ricordo l'esito)".*

*Il Giudice per la terza istanza, odierno esponente, dopo avere nuovamente pretermesso la posizione difensiva della parte civile pur ritualmente costituita, ancorché la stessa fosse stata ammessa a partecipare all'udienza di discussione, ma senza alcuna considerazione delle sue allegazioni sin dall'epigrafe della sentenza, ha accolto il ricorso, ritenendo fondati "i motivi relativi alla omessa considerazione da parte della sentenza d'appello delle doglianze relative alla mancata acquisizione del certificato del casellario generale del querelante e al mutamento giurisprudenziale in ordine ai limiti della critica politica. È altresì fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione del contraddittorio, ma appare logicamente assorbito nel vizio di omessa pronuncia".*

*Il Giudice per la terza istanza, in particolare:*

- a)  *censurava l'omessa pronuncia sulla richiesta della difesa dell'imputata di acquisizione del certificato penale generale ad uso giustizia, reputandolo "decisivo, in quanto la frase asseritamente offensiva riguardava proprio lo svolgimento di un procedimento penale per "violenza contro una donna", ma ha addirittura ritenuto, con evidente paralogismo, che non fosse attinente all'imputazione il fatto che ... avesse in passato subito processi o condanne per reati caratterizzati da violenza (punto 1, pag. 5)", senza peraltro disporre l'acquisizione di tale certificato, che pure poteva, ove effettivamente occorrente, essere rimessa con rinvio al Giudice d'appello perché rivalutasse il merito alla luce dell'asserita nuova prova;*
- b)  *censurava altresì l'omesso esame delle "doglianze riferite al revirement giurisprudenziale che si è registrato per linee intere, già con la sentenza di primo grado, in ordine ai limiti del diritto di critica. La sentenza d'appello non prende minimamente in considerazione i precedenti difformi della giurisprudenza sammarinese fatti oggetto di specifico motivo di gravame", e osservava in particolare:*
  - *che la parte lesa era un "pregiudicato almeno per il misfatto di ingiuria, come afferma anche la sentenza impugnata, e non è stata fornita alla difesa la possibilità di dimostrare eventuali altri precedenti penali o carichi pendenti mediante l'acquisizione del certificato del casellario generale";*
  - *che, senza richiamare alcun precedente giurisprudenziale sammarinese e dopo essersi diffuso sul contenuto e i limiti del diritto di critica, l'affermazione dell'imputata costituiva un "giudizio di valore" e non di fatto, per il quale vi era il divieto "di richiedere la prova della verità delle affermazioni che consistono in meri giudizi di valore, pur richiedendosi, comunque, che non siano del tutto svincolati*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*da qualsiasi base fattuale”, e, trattandosi di critica politica, “non si pone il problema della veridicità di proposizioni assertive”;*

- *che “la critica non fu né gratuita né esorbitante, essendosi limitata a una censura polemica della condotta della persona offesa, oltre ad essersi fondata su una rappresentazione generalmente veritiera dei fatti, dato che il ... ha certamente avuto più di una pendenza giudiziaria penale”, concludendo che “la specifica tipologia della condanna riportata dal ..., alla quale inopinatamente si limita il giudizio d’appello, è semplicemente un quid pluris che non sposta i termini sostanzialmente valutativi, e quindi insindacabili, dell’affermazione per cui il Segretario di Stato sarebbe immeritevole di un premio da parte di un ente pubblico”.*

*Inoltre, pur ritenuto assorbito il motivo relativo alla violazione del contraddittorio, il Giudice per la terza istanza procedeva ugualmente nell’esame, precisando:*

- a) *di essere venuto a conoscenza “con nota del 17/6/2024, ossia successiva all’udienza di discussione del ricorso”, della “apertura d’ufficio di un procedimento penale per calunnia a carico dell’avv. ..., originato proprio dal ricorso nella parte in cui si afferma la falsità del verbale d’udienza” (predisposto dal Giudice d’appello);*
- b) *“questa decisione appare inopportuna e censurabile in pendenza della decisione del Giudice di terza istanza che deve pronunciarsi anche sulla doglianza con la quale è stata denunciata la falsità del verbale d’udienza”, aggiungendo “che una iniziativa d’ufficio avrebbe dovuto riguardare, logicamente e più correttamente, la denunciata falsità ideologica del verbale e, solo in un secondo momento, dopo aver escluso tale reato, la eventuale calunnia commessa dal denunciante. Al contrario, procedere direttamente per calunnia, per di più in pendenza del ricorso, configura una indebita compressione del diritto di difesa della ricorrente”;*
- c) *“il contegno processuale del dott. ..., così come descritto nel ricorso, è provato dalla dichiarazione scritta allegata all’impugnazione e sottoscritta da quanti erano presenti in udienza. Il fatto processuale appare, quindi, accertato, non essendo una mera affermazione della parte ricorrente”;*
- d) *“la condotta tenuta dal Giudice ... ha certamente comportato una compressione tanto del diritto alla difesa e del contraddittorio quanto una lesione dell’apparenza di imparzialità del giudice, intesa come fiducia che questi deve ispirare nel ricorrente e come assenza di pregiudizi. L’insofferenza per la discussione, l’invito a non discutere e a riportarsi ai motivi scritti, sono contegni repressibili in quanto denotano mancanza di rispetto per la funzione difensiva. Certamente il giudice può e deve garantire il corretto svolgimento dell’udienza, dirigendo la discussione ed evitando ogni divagazione, ripetizione o interruzione, ma non può mai limitare, per di più a priori, le facoltà difensive”; qualificando come “indebite” le sollecitazioni rivolte alla difesa “per evitare o comunque per limitare la discussione” e concludendo che “lo specifico motivo di ricorso descrive, al contrario, un intervento del Giudice che ha in concreto limitato le facoltà difensive, precludendo una compiuta e serena esposizione di tutte le argomentazioni, situazione che trova conferma nella testimonianza scritta dei presenti”.*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*Con ricorso al Giudice per i rimedi straordinari, la parte lesa, oltre alla violazione dei suoi diritti difensivi, allegava, insieme col travisamento dei fatti, lo straripamento dalle funzioni giurisdizionali assegnate dalla legge al Giudice per la terza istanza penale.*

*Il Giudice per i rimedi straordinari, con la sentenza n. 11/2024 del 5 ottobre 2024, dopo avere richiamato i principi affermati nella precedente sentenza n. 6/2023 quanto al legittimo perimetro della sua competenza, annullava senza rinvio la sentenza impugnata sulla base delle seguenti ragioni.*

*Secondo il Giudice per i rimedi straordinari, “l’analisi appena attenta della motivazione della sentenza impugnata consente di rilevare, con immediatezza, la effettiva ricorrenza delle violazioni dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale denunciate in ricorso, le quali realmente presentano i caratteri della assoluta macroscopicità (sino a sconfinare nell’abnormità e nell’arbitrarietà delle soluzioni attinte), della immediata evidenza e della irreparabilità. Le, invero eclatanti, criticità di fondo, che inficiano irrimediabilmente la decisione gravata nei termini appena esposti, investono, prima facie, tre aspetti nevralgici, e precisamente:*

- a) “il trattamento processuale riservato alla parte civile ritualmente costituita, con la pratica, incomprensibile “estromissione” dal giudizio della sua posizione, in inopinata elusione e dispregio della fondamentale regola del contraddittorio tra le parti nella formazione della prova, a garanzia del quale è, dalla disciplina di rito, “sempre prescritta a pena di nullità l’intervento e difesa delle parti private” (come recita l’art. 229 c.p.p.)” - “una sorta di damnatio memoriae”. “... Un modus operandi che si è riverberato sullo stesso tenore della decisione assunta, che non ha potuto essere il frutto del confronto con le ragioni che secondo la difesa della parte civile univocamente ostavano ad una riconduzione del fatto contestato all’imputata nel perimetro della lecita critica politica, e che inoltre ha tenuto in assoluto “non cale” la precisa ricostruzione dello svolgimento del giudizio di appello (dimostrativa della piena correttezza e ritualità della conduzione dell’udienza del 25.1.2024 da parte del Giudice di secondo grado e della inesistenza, quindi, di qualsiasi violazione del principio del contraddittorio nei confronti della difesa dell’imputata), contenuta nelle memorie depositate dalla difesa di parte civile nel giudizio di terza istanza”.*
- b) “Tra le evidenti anomalie che affliggono la sentenza impugnata, va collocato anche lo stesso approccio del Giudicante ai motivi di ricorso presentati dalla difesa dell’imputata, in cui risalta lo strenuo impegno profuso nel conferire rilievo dirimente a due presunte omissioni di vaglio della decisione d’appello, che avrebbero riguardato le doglianze relative alla mancata acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale della persona offesa ed alla assente valutazione del segnalato mutamento giurisprudenziale in ordine ai limiti della critica politica. Va considerato che si tratta di aspetto che, pur inerendo -in via di principio- alla libertà valutativa del Giudicante, appare purtuttavia suscettivo di disamina in questa sede, in forza della singolarità sorprendente (se non aberrante) delle soluzioni cui si perviene, che risultano sprovviste di ogni plausibile, accettabile, fondamento giustificativo: a ragione, non solo della evidenza della irrilevanza ed inconferenza dei due profili nell’economia della decisione da assumere nel caso concreto, ma anche e soprattutto del fatto che entrambe le questioni erano state, in realtà, oggetto di apprezzamento da parte del Giudice dell’appello (per cui nella fattispecie non era a parlarsi di quell’omesso esame di motivi di appello che, ex art. 199 bis, comma 2, c.p.p., legittima, con previsione tassativa, il ricorso in Terza Istanza*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*Penale). Ed invero, la richiesta di acquisizione del citato certificato ... incontra implicita ma congrua ed assorbente risposta (di rigetto) nella affermazione della sentenza di appello, secondo cui era già emerso attendibilmente in atti che la parte offesa “non è mai stato condannato, né in alcun modo coinvolto in procedimenti penali per reati di violenza contro le donne” (sicché correttamente vi si qualifica come “indimostrato” un tale fatto). La sentenza di appello specifica inoltre, sul punto, come non abbia “alcuna attinenza” al particolare addebito ascritto all’imputata che la persona offesa possa essere stata eventualmente (genericamente) “sottoposta in passato a processo e condannato per reati caratterizzati da violenza”. Alla luce di tali passaggi motivazionali, deve ritenersi che il motivo di doglianza fosse stato, nella sostanza, argomentatamente affrontato e disatteso; non può del resto sfuggire, a segnare di palese improprietà la decisione di terza istanza, che, in ogni caso, il riscontro della erroneità del mancato accoglimento della richiesta istruttoria in questione implicasse, per il Giudice per la Terza Istanza, non già la (pur avvenuta) decisione nel merito del ricorso, bensì un provvedimento che disponesse per l’acquisizione del documento”;*

*b1) “quanto alla asserita mancanza di presa in carico del tema del mutamento giurisprudenziale -avvenuto “per linee interne” - sui limiti della “critica politica”, appare anzitutto singolare che la sentenza impugnata mostri di ritenere fondata la censura senza però fare alcuna citazione di precedenti decisioni di Giudici sammarinesi effettivamente portatrici del segnalato “revirement giurisprudenziale”, che sarebbero state ignorate dalla pronuncia di appello. Ma ciò che ancor più sorprende è l’intenso e protratto sforzo cui la sentenza impugnata si sottopone per sostenere che il fatto contestato all’imputato sia riconducibile nell’ambito della consentita e lecita “critica politica” e del “giudizio di valore”. Ed infatti, è notoriamente e comunemente condiviso, ad ogni livello di giurisprudenza (anche di quella citata in sentenza), che non potrebbe competere alcuna esimente giustificativa, connessa al diritto di libera manifestazione del pensiero, e dunque alla stessa “critica politica”, al soggetto che, pur intervenendo in relazione a tematiche di interesse pubblico, trascenda in gratuiti attacchi personali, richiamando circostanze storiche determinate, ed indiscutibilmente lesive dell’onore della persona, che siano risultate sprovviste di ogni fondamento di veridicità (siccome, esattamente, le sentenze di primo e secondo grado hanno accertato essere avvenuto nel caso di specie, in cui si è ascritto ad un avversario politico il fatto storico specifico, rimasto privo di ogni riscontro fattuale, “di avere subito un processo proprio per violenza contro una donna”). La fattispecie non proponeva insomma, all’evidenza, alcuna ipotesi di espressione di “giudizio critico” o “di valore”, ma, incontrovertibilmente ed ictu oculi, un mero caso di diretta e personale aggressione dell’onore della parte offesa, come immediatamente e motivatamente colto nella prima decisione di merito, e come ribadito in quella d’appello. Quest’ultima, da parte sua, univocamente disattendendo i termini del discorso difensivo, esclude espressamente che le parole della imputata potessero “essere ricondotte nell’ambito della critica politica” (“la quale - scrive il Giudice di seconde cure - deve comunque riguardare la dimensione politica dell’operato del soggetto, non certo la sua sfera personale”); aggiungendo che “il riferimento alla vita personale del ... è palese”): così ponendo un ragionamento che evidentemente implicava che non vi fosse ragione alcuna per dare rilievo, nel percorso motivazionale, all’asserito “mutamento giurisprudenziale interno”, dedotto nei motivi del gravame difensivo, che proprio i confini della lecita “critica politica” avrebbe riguardato. La conclusione è che il*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*Giudice di appello, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, ha pienamente affrontato il punctum devoluto della possibile catalogazione della condotta dell'imputata all'interno della "critica politica", radicalmente escludendola (il che sanciva ex se l'assoluta irrilevanza ed inconferenza del tema difensivo del ventilato mutamento giurisprudenziale), e che la soluzione assolutoria cui perviene la sentenza impugnata rappresenti unicamente la conseguenza di un ingiustificato, quanto francamente inopinabile, travisamento del fatto ascritto, del quale si tenta di stravolgere e forzare i tratti di tipicità";*

- c) *"la terza criticità di fondo, capace -di per sé sola- di confinare il provvedimento impugnato nell'area della più eclatante patologia processuale, attiene al punto della ritenuta individuazione, nell'asserito contegno del Giudice dell'appello nel corso della discussione della difesa dell'imputata, di una violazione del principio del contraddittorio, poiché sarebbe stata alla stessa (difesa) preclusa "la compiuta e serena esposizione di tutte le argomentazioni" (violazione che viene considerata peraltro assorbita dall'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione). La eccentricità di tale statuizione si configura almeno sotto due, diversi profili: -anzitutto perché il Giudice di Terza Istanza, una volta appresa della pendenza di un procedimento penale per il reato di calunnia (in danno del Giudice dell'appello) a carico del difensore dell'imputata, avrebbe dovuto sospendere il processo per la stretta pregiudizialità dell'accertamento di tale reato rispetto alla decisione da assumere sull'avvenuta consumazione della violazione del diritto al contraddittorio, senza arrogarsi la potestà di sindacare direttamente ed immediatamente la ricorrenza dell'ipotesi delittuosa in questione, già sottoposta al vaglio dell'organo giudiziario competente; - inoltre, poiché la disamina abnormemente eseguita nella sentenza impugnata si risolve unicamente nella presa d'atto, da parte del Giudice per la Terza Istanza, di quanto rappresentato dal difensore dell'imputata (e da soggetti presenti all'udienza, autori di dichiarazioni prodotte da quest'ultima), che viene, senza esitazione alcuna, mutuato ed eretto a resoconto veritiero dell'accaduto; e ciò, seraficamente ignorandosi le attestazioni della difesa di parte civile e dello stesso Procuratore del Fisco che viceversa davano conto di una conduzione del giudizio, da parte del Giudice di secondo grado, del tutto rispettosa dei diritti della difesa della parte appellante. Né sfugge come, sulla base di quell'unilaterale resoconto, il Giudicante non si periti neppure di pronunciare parole di severa censura sul presunto atteggiamento processuale del Giudice d'appello: occorre dire, senza minimamente avvedersi che proprio la sua valutazione sul punto (maturata "inaudita altera parte") avvenisse in plateale spregio di quel diritto al "contraddittorio argomentativo" in nome del quale, persino con enfasi, egli motivava sulla fondatezza della doglianza della ricorrente".*

*In conclusione, la decisione impugnata consiste, ad avviso del GRS, in un "provvedimento non consentito dalla legge" per il quale sussistono i presupposti per l'annullamento senza rinvio, risultando quest'ultimo all'evidenza "superfluo", attesa la rilevata inammissibilità dei motivi del ricorso.*

*L'annullamento senza rinvio della decisione del Giudice per la terza istanza, odierno esponente, è stato dunque ritenuto, con logica e stringente motivazione, doveroso e necessario, atteso che il ricorso alla terza istanza penale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile de plano, in quanto l'art. 199 bis c.p.p. non consente pronunce di merito: uno straripamento e una usurpazione dei poteri degli altri organi giudiziari evidenti prima facie.*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*In proposito, appare opportuno rilevare come nella sentenza n. 9/2024 depositata il 12 agosto 2024, ancorché il ricorso sia stato discusso nella medesima udienza dell'11 giugno 2024, lo stesso Giudice per la terza istanza penale, in contrasto con quanto affermato nella decisione annullata dal Giudice per i rimedi straordinari abbia stavolta fatto coerente applicazione dell'art. 199 bis c.p.p.*

*Mette conto, infine, di sottolineare che il Commissario della Legge Roberto Battaglini, titolare dell'istruttoria nel p.p. n. 234/2024 a carico dell'Avv. ... per il misfatto di calunnia in danno del Giudice di appello penale Renato Bricchetti, con provvedimento del 30 ottobre 2024 (trasmesso al Dirigente del Tribunale per le sue determinazioni), e quindi nel legittimo svolgimento delle funzioni inquirenti allo stesso attribuite in via esclusiva dall'ordinamento, ha affermato, con esauriente e logico apparato argomentativo che: "... E' indiscutibile che l'avv. ..., con la presentazione del ricorso di terza istanza, affermando che era FALSO (utilizzando proprio le maiuscole) il verbale dell'udienza d'appello in data 25 gennaio 2024, abbia attribuito - almeno formalmente - al Giudice d'appello Bricchetti la commissione del misfatto di falsità ideologica in atti pubblici, in relazione all'attestazione, contraria al vero, circa quanto dichiarato dall'avv. ..., nel corso dell'udienza d'appello in data 25 gennaio 2024. In proposito appare davvero incomprensibile in che senso il verbale d'udienza in questione potrebbe ritenersi falso (e avrebbe potuto essere considerato falso dall'avv. ... e da altri) ... Non si può sostenere che sia falsa - o anche solo inesatta - l'affermazione secondo la quale l'avv. ..., prendendo la parola <si riporta ai motivi e alle memorie d'appello>, motivo per il quale si comprende perché sia stato aperto un procedimento per calunnia a carico dell'avv. ... e non uno per falsità ideologica a carico del Giudice d'appello Bricchetti ... Si ritiene, in realtà, che l'avv. ... non stesse esprimendo nulla di diverso dal contenuto delle memorie d'appello, ragione per la quale il Giudice Bricchetti utilizzando l'espressione <si riporta ai motivi e alle memorie d'appello> sintetizzò correttamente l'intervento dell'avv. ... Stupisce dunque che l'avv. ... abbia parlato della falsità di un verbale d'udienza, non solo perché di falsità non si potrebbe parlare (per quanto detto in precedenza), ma anche perché di fatto la stessa, con il suo silenzio, aveva contribuito alla stesura di quel verbale ...". Peraltro, "nonostante sia da escludere la falsità del verbale d'udienza e sia sicuramente offensiva l'espressione utilizzata dall'avv. ..., analizzando il contesto (ossia quella parte del ricorso in cui la frase venne inserita) si può ragionevolmente ritenere che l'avv. ... - più che accusare il Giudice d'appello - abbia voluto utilizzare impropriamente una espressione molto colorita (infelice e offensiva, si è detto) solamente per rappresentare il fatto (realmente accaduto) di non essere riuscita a leggere tutti i suoi appunti (nei tempi che - sbagliando - si immaginava di avere) e di non aver condiviso una verbalizzazione così sintetica il cui contenuto non rispecchiava (anche per la sua stessa inerzia) quanto da lei espresso. In definitiva si ritiene di dover escludere l'integrazione del misfatto di calunnia per difetto dell'elemento soggettivo. Quanto all'utilizzo di espressioni offensive deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 188 c.p., queste sono esenti da pena se contenute negli scritti presentati e se pertinenti all'oggetto della causa. Se si può concordare con la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di non punibilità, d'altra parte si ritiene di dover cancellare la frase di cui all'aff. 17 del ricorso (da <il verbale> fino ad <appello>) perché l'affermazione offensiva eccede sicuramente i limiti di difesa, visto che per sostenere la violazione del contraddittorio, per l'avv. ... sarebbe stato sufficiente descrivere quanto accaduto senza avventurarsi nell'utilizzo improprio di aggettivi (in riferimento*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*all'aggettivo FALSO, con lettere tutte maiuscole) per descrivere una situazione che nulla aveva a che vedere con il concetto di falsità”.*

*Ciò posto, il Giudice inquirente, visto l'art. 135 c.p.p., ha ordinato l'archiviazione del procedimento penale quanto al misfatto di calunnia perché il fatto non costituisce reato e, rispetto all'offesa all'onore di persone investite di poteri pubblici, ha dichiarato, ai sensi dell'art.188 c.p., l'esenzione da pena della frase di cui all'aff. 17 del ricorso (<il verbale dell'udienza d'appello in data 25 gennaio 2024, redatto e firmato dal solo Giudice d'appello è peraltro FALSO nella parte in cui si scrive che la procura dell'imputata si riporta ai motivi e alle memorie di appello>), ordinandone tuttavia la soppressione ai sensi dell'art.188, comma 2, c.p.*

### **C) Sul difetto di imparzialità del Giudice per la terza istanza penale**

*Che l'odierno esponente, Giudice per la terza istanza penale, tenda a sovrapporre concettualmente il valore dell'indipendenza del magistrato alla pretesa insindacabilità assoluta delle decisioni da lui adottate, senza neppure curarsi delle ricadute sul paritetico valore della imparzialità, è reso palese altresì dalle plurime formali istanze di ricusazione avanzate nei suoi confronti sia dal Procuratore del Fisco - “garante della legalità e della regolarità del processo penale” (art. 5, comma 1, l. cost. n. 1/2021) - che dalle parti civili costituite, pubbliche o private: istanze tutte accolte dal competente Giudice per i rimedi straordinari, come si evince dalla rassegna che segue.*

- a) *Sentenza n. 2/2024 depositata il 2 maggio 2024 (GRS Iadecola), su istanza di ricusazione presentata dal Procuratore del Fisco nel p.p. n. 306/2010, di cui quello pendente davanti al Giudice per la terza istanza costituiva uno “stralcio”, per essere stata l'imputata parte di tale giudizio.*

*L'imparzialità è posta in discussione dall'aver il Giudice per la terza istanza penale già espresso il proprio convincimento “in merito al fatto oggetto del (citato) procedimento n. 306/RNR/2010 a carico di ... nella sentenza n. 14/2022 (ed in altre coeve, come la n. 12/2022)”, poiché, pur avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso, contrariamente a quanto statuito dal Giudice d'appello, aveva affermato che non fosse possibile disporre la confisca di proventi ex art. 147, comma 1 c.p., provenienti da illeciti “non accertati in contraddittorio, ma presupposti del riciclaggio, da cui l'imputato era stato assolto ..., per cui si trattava di pena illegale che avrebbe consentito al giudice dell'esecuzione di porvi rimedio nonostante il giudicato formale”.*

*Il Giudice per la terza istanza, ricevuta la comunicazione dell'istanza di astensione/ricusazione, nel provvedimento di sospensione del processo rilevava sia la doverosità della rilevazione d'ufficio da parte sua dell'illegalità della confisca, pur a fronte di un ricorso inammissibile, sia la manifesta infondatezza della richiesta di astensione, perché non vi sarebbe stata nella specie una preventiva ed indebita manifestazione del convincimento, bensì solo la legittima motivazione della sentenza emessa, eventualmente censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (in realtà non previsti).*

*Il Giudice della ricusazione accertava viceversa che, nel caso di specie, si era verificata una esternazione pregiudicante, “poiché il Giudice si è indebitamente pronunciato sulla precisa ed identica questione ... sottoposta al suo vaglio con l'odierno atto di impugnazione ... La fondatezza delle svolte considerazioni è inoltre rafforzata dalla circostanza che il Giudice di Terza Istanza,*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*con l'atto di trasmissione della dichiarazione di ricusazione al Giudice competente, ha inteso ribadire con determinazione il suo convincimento circa l'esattezza della soluzione decisoria già prospettata nella sentenza n. 14/2022 (ed in altre), pur dichiarativa dell'inammissibilità dei ricorsi, così manifestando direttamente nell'esercizio delle funzioni – ancora una volta anticipatamente e indebitamente – il proprio fermo convincimento “sui fatti oggetto del processo” instaurato con l'odierno atto di impugnazione”.*

- b) Sentenze n. 3 e 4/2024 depositate il 12 giugno 2024 (GRS Treggiari) nel p.p. n. 462/RNR/2020 e riuniti, a seguito di ricusazione proposta dal Procuratore del Fisco e dalla parte civile Banca Centrale della Repubblica di San Marino.*

*Il Giudice per la terza istanza penale aveva estromesso le parti civili dalla partecipazione al contraddittorio, nonostante la censura svolta dal Giudice per i rimedi straordinari con la sentenza n. 6/2023, che aveva annullato l'ordinanza di estromissione, e che, per contro, era formalmente negletta dal Giudice per la terza istanza. Si tratta della ricusazione descritta al superiore punto a).*

- c) Sentenze n. 5, 6, 7, 8 e 10 depositate il 1° luglio 2024 (GRS Treggiari) nel p.p. n. 673/RNR/2020 e riuniti, a seguito di ricusazioni promosse dal Procuratore del Fisco e dalle parti civili Ecc.ma Camera e Banca Centrale della Repubblica di San Marino.*

*Ancora una volta, nei reclami proposti dagli imputati contro sequestri probatori e preventivi erano state estromesse le parti civili, nonostante la sentenza n. 6/2023 del Giudice per i rimedi straordinari, e il Giudice per la terza istanza aveva dichiarato, a margine delle istanze di ricusazione, che “la diversa interpretazione fornita dal Giudice per i Rimedi Straordinari con la sentenza n. 6/2023 non è in alcun modo vincolante per il Giudice di Terza Istanza”, così allegato il suo “interesse” funzionale alla riaffermazione della propria decisione negatoria del diritto delle parti civili a parteciparvi.*

*Il Giudice della ricusazione, dopo avere rilevato che il Giudice per la terza istanza aveva dichiarato di non volersi adeguare all'interpretazione fornita dalla sentenza n. 6/2023 del Giudice per i rimedi straordinari, ha osservato che tale atteggiamento avrebbe avuto conseguenze “prospettivamente paradossali”, poiché il Giudice per la terza istanza “in questo modo si è ritenuto in potere di decidere sulla sentenza che ha annullato le sue precedenti decisioni e di farlo, formalmente, in ossequio, al “principio di indipendenza delle giurisdizioni” ... ma di fatto, per riaffermare la preminenza della propria interpretazione su quella del Giudice per i Rimedi Straordinari anche all'interno del medesimo procedimento ... Un siffatto potere non è però previsto dall'ordinamento giudiziario e processuale sammarinese ... Sostenere che il Giudice ricusato “abbia semplicemente svolto le sue funzioni giurisdizionali senza alcuna interferenza con i suoi interessi personali” nasconde il vizio che, nel caso di specie, è all'origine dell'esercizio di quelle funzioni e cioè la pretesa di prevaricare o comunque disattendere una pronuncia giurisdizionale, quella resa dal Giudice per i Rimedi Straordinari, che oltre ad essere inattaccabile da qualsivoglia istanza giurisdizionale interna, richiede ottemperanza in ordine al suo contenuto. La persistenza del Giudice ricusato nella propria interpretazione di diritto sarebbe perfettamente lecita e non suscettibile di costituire causa di ricusazione - tanto più in un sistema in cui non vige, né ufficialmente né surrettiziamente, la regola dello stare decisis -, se non fosse*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*che qui non è in questione la libertà del Giudicante di dissentire dall'autorità di una precedente pronuncia opponendovi migliori o differenti ragioni, bensì quella di alterare il sistema delle tutele giurisdizionali, facendo in questo modo, appunto 'propria la lite': formula, questa, che costituisce il retroterra storico degli "interessi nel procedimento" di cui all'art. 10 comma 1 L.Q. n. 145/2003 e che estende la patologia del giudicare oltre i casi dettagliati nella seconda parte di quel comma".*

*Ritenuto, in definitiva:*

- *che il Giudice per i rimedi straordinari, in entrambi i casi di rimedio azionato e accolto segnalati dall'esponente, si è limitato a rilevare puntualmente e doverosamente, con logica e stringente motivazione, i profili di macroscopica abnormità delle gravate decisioni dell'esponente Giudice per la terza istanza penale, alla stregua di apprezzamenti che si fondano su fatti e circostanze emergenti dagli atti e di una insindacabile interpretazione e applicazione delle norme che legittimano l'attivazione del mezzo straordinario di impugnazione, quale dispositivo generale di chiusura e tenuta del sistema;*
- *che la rivendicazione dell'indipendenza da parte del Giudice per la terza istanza penale - dimentico che lata sententia iudex desinit esse iudex - appare piuttosto espressione di una forma di autoreferenzialità e "autarchia decisionale" (manifestata nell'incipit della nota ove si denuncia la compromissione dell'indipendenza "della più alta magistratura sammarinese da me rappresentata, ossia il Giudice per la Terza Istanza") e di una concezione personalistica dell'ufficio e dei procedimenti a lui assegnati, in contrasto con il sistema dei valori costituzionali di terzietà, imparzialità e impersonalità delle decisioni giudiziarie, che vengono pronunciate "in nome della Serenissima Repubblica": valori rispetto ai quali va ristabilito l'ordine violato. Invero, il giudice non è assimilabile alla parte portatrice di un interesse alla conservazione della decisione perché non è titolare del bene assicurato dalla decisione stessa; ma è, e dev'essere, un soggetto terzo e disinteressato per definizione che la legge non abilita a impugnare la sentenza successiva alla sua che la riforma o la annulla;*
- *che la pretesa di tutela dell'indipendenza da parte del Giudice per la terza istanza penale appare, a ben vedere, mirata al riconoscimento di un privilegio o di una prerogativa di insindacabilità assoluta delle sue decisioni, che viceversa non spettano ad alcun magistrato, fino a determinarne la sistematica insensibilità ad ogni valutazione della propria imparzialità oggettiva (pure imposta dall'art. 10 della l. qual. n. 145/2003 e ss.mm.), persino in ordine al potere di conoscere reclami extra ordinem avverso sentenze che avevano annullato le sue decisioni, facendo così propria la controversia (iudex qui litem suam facit);*
- *che la singolare e, come si è visto, infondata iniziativa censoria del Giudice per la terza istanza - peraltro indirizzata agli organi politico-rappresentativi anziché al Consiglio Giudiziario, con peculiare evidenza e diffusione pubblica - avverso le decisioni giudiziarie adottate del Giudice dei rimedi straordinari presenta connotati emulativi, incidenti essi stessi sull'indipendenza e sull'autonomia dei giudizi che sono stati legittimamente e motivatamente espressi dal Giudice per i rimedi straordinari nell'adozione delle proprie scelte ermeneutiche;*
- *che, per l'effetto del rifiuto di astenersi, più volte il Procuratore del Fisco e la parte pubblica ritualmente costituita parte civile sono stati costretti a ricusare l'odierno esponente quale*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*iudex in causa propria, dovendosi rimarcare che tutte le ricusazioni proposte sono state accolte dal Giudice per i rimedi straordinari;*

- *che peraltro in seno alla comunicazione indirizzata “per conoscenza” al Consiglio Giudiziario del Giudice Mazza e diffusa a più destinatari, sono presenti riferimenti espressi con toni sprezzanti e sarcastici, solo apparentemente neutri, mirati a screditare l’opera del Giudice per i rimedi straordinari (si veda a pag.5 “sorprende che il Giudice per i rimedi straordinari non conosca i limiti che la giurisprudenza italiana impone alla partecipazione della parte civile nei procedimenti cautelari e all’interpretazione del concetto di abnormità [...] è infatti un ex magistrato italiano in pensione che esercita le funzioni a San Marino oltre il limite previsto dall’ordinamento giudiziario e che ha trascorso gran parte della vita professionale precedete il collocamento a riposo proprio presso la Corte di Cassazione italiana”; v. pag 7: “il dott... incorre in un elementare errore di sintassi processuale, inspiegabile alla luce della sua precedente attività lavorativa presso la Cassazione italiana”).*

*Tanto premesso e considerato,*

### *Ribadito*

- *il doveroso rispetto alla funzione ed al ruolo di questo Consiglio Giudiziario nell’impianto ordinamentale di cui all’art. 16, comma 1, l. cost. n. 1/2021;*

### *Delibera*

- *che non trova fondamento l’asserita violazione dell’indipendenza lamentata dal Giudice della terza istanza penale, che non si rinviene affatto nelle decisioni del Giudice per i rimedi straordinari le quali, piuttosto, si collocano nell’ordinario solco della dialettica processuale;*
- *che, peraltro, i toni inusitatamente aspri e sprezzanti utilizzati dal segnalante non sono deontologicamente consoni al Codice di condotta dei magistrati sammarinesi e alla postura istituzionale attesa da un Giudice per la terza istanza;*
- *che, in conformità alla Dichiarazione dei Diritti e ai richiamati standard internazionali sull’indipendenza dei Giudici, nessuna violazione di tale principio si è determinata a seguito delle denunciate decisioni del Giudice per i rimedi straordinari, il quale, viceversa, ha ritenuto di impegnarsi per ripristinare la legalità processuale violata;*

### *Richiama*

*tutti i Magistrati:*

- *all’osservanza del dovere di imparzialità;*
- *all’osservanza del dovere di rispettare le eventuali decisioni di annullamento dei propri provvedimenti;*
- *all’osservanza dei più alti standard di condotta di matrice europea, esprimendosi con rispetto sull’operato di altri magistrati, evitando l’utilizzo di toni comunque non consoni, che possano minare l’autorità del Tribunale o far sorgere nei terzi dubbi sulla loro imparzialità;*



**CONSIGLIO GIUDIZIARIO**

*Dichiara*

*la presente delibera immediatamente esecutiva;*

*Manda*

*all'Ufficio di Segreteria di pubblicare immediatamente la presente delibera nel sito internet del Consiglio Giudiziario e in quello del Tribunale.”.*